



---

## NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 19/2021

Roma, 29/06/2021

<b>Oggetto:</b>	VERSAMENTI IMPOSTE
<b>Destinatari:</b>	SOGGETTI ISA E REGIME FORFETTARIO
<b>Scadenza:</b>	dal 20/7/2021 AL 16/11/2021
<b>Come adempiere:</b>	COME DA CALENDARIO

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato con un comunicato stampa l'imminente emanazione di un D.P.C.M. che proroga al 20 luglio 2021 - per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario - il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Vengono ridefinite quindi le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2020 e primo acconto 2021) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 come segue:

- scadenza "naturale": 20 luglio;
- scadenza con maggiorazione dello 0,4%: 20 agosto.

Nel comunicato stampa si fa cenno alle imposte sui redditi e all'IVA, ma non si dice nulla a proposito delle imposte sostitutive e dell'IRAP. Dovrebbe valere comunque il classico "effetto trascinamento", per cui rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive e l'IRAP.

### **Soggetti interessati ed esclusi**

La proroga riguarda solamente i "contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario".

Per l'individuazione dei soggetti interessati si dovrebbero applicare, anche se con i relativi distinguo, le stesse regole dello scorso anno.

Pertanto, dovrebbero essere interessati i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

In passato, a proposito della proroga del 2019, l’Agenzia con la [risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019](#) ha affermato che rientravano nella proroga 2019 anche i soggetti che:

- applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Se, per quanto riguarda i forfetari, non ci dovrebbero essere dubbi, in quanto esplicitamente citati nel comunicato del MEF, per gli altri soggetti sopra citati (contribuenti che dichiarano cause di esclusione ISA), salvo smentite, si ritiene che tali chiarimenti possano valere anche per la proroga attuale.

Non dovrebbero, invece, rientrare nella proroga i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA attualmente pari a 5.164.569 euro.

## Nuove scadenze e nuove rateizzazioni

Si riporta il nuovo calendario dei versamenti e relative rateazioni:

	Senza maggiorazione	Con maggiorazione dello 0,4%*
Rata 1	20 luglio	21 agosto
Rata 2	20 agosto	16 settembre
Rata 3	16 settembre	18 ottobre
Rata 4	18 ottobre (il 16 ottobre cade di sabato)	16 novembre
Rata 5	16 novembre	

\*L'interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo. Si calcola, a prescindere dal giorno di pagamento, con la seguente formula:

$$(C * i * t) / 360$$

dove:

“C” è l'importo della rata; “i” è l'interesse (4%) “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.

Il “metodo commerciale” considera i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.

Cordiali saluti

Marco Tomassetti **Studio Tomassetti & Partners**